

**Esteso lo scambio automatico di informazioni**

## **Lotta all'evasione: la proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE**

Al fine di rafforzare la lotta all'evasione e alla frode fiscale internazionale, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale. In particolare, la Commissione propone di includere nell'elenco delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni nell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2015, ulteriori elementi quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei conti correnti. L'obiettivo è la promozione dello scambio automatico di informazioni quale nuovo standard internazionale.

*di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

### Il contesto di riferimento

In data 2 febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale [COM(2009)29], la quale estende la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte di ogni genere, abolisce il segreto bancario e stabilisce lo scambio automatico di informazioni come regola generale.

La proposta di direttiva è stata approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2011.

In data 6 dicembre 2012, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per una risposta più efficace dell'Unione europea all'evasione e frode fiscale, avente ad oggetto una serie di misure volte ad aiutare gli Stati membri a "proteggere" la propria base imponibile e recuperare le entrate fiscali necessarie per l'attuazione delle politiche economiche nazionali, funzionali alla crescita.

Il piano d'azione identifica lo scambio automatico di informazioni come uno dei più efficaci strumenti di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

In data 22 maggio 2013, il Consiglio straordinario dell'Unione europea ha ribadito che l'Unione europea deve svolgere un ruolo-chiave nella promozione dello scambio automatico di informazioni quale nuovo standard internazionale.

Il Consiglio europeo, anche sulla base di quanto emerso nel corso del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013, attribuisce significativa rilevanza alle seguenti tematiche:

- ampliamento dello scambio automatico di informazioni a livello comunitario e internazionale, sfruttando anche la recente iniziativa di **cinque Paesi comunitari** (Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), a cui si sono successivamente associati altri 12 Paesi membri (Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia), intesa ad avviare un **progetto pilota per lo scambio di informazioni sul modello degli accordi FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) stipulati con l'Amministrazione statunitense;

- **rafforzamento della cooperazione amministrativa**, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 2011/16/UE;

- **avvio dei negoziati per la revisione degli accordi con i Paesi terzi** (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) in materia di tassazione dei redditi da risparmio, al fine di introdurre, anche in tali accordi, il principio dello scambio automatico delle informazioni.

Inoltre, è in fase di discussione la proposta di **modifica della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio** (n. 2003/48/CE), che mira ad estenderne il campo di applicazione al fine di includere non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

### Le disposizioni della direttiva n. 2011/16/UE

La direttiva n. 2011/16/UE abroga, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE e stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali in ambito fiscale.

La direttiva disciplina lo scambio di informazioni su richiesta all'art. 5, il quale prevede che, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro richiesto

trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ("di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri"), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

La direttiva stabilisce, inoltre, lo scambio di informazioni automatico quale regola generale, nonché strumento obbligatorio di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

Difatti, l'art. 8 ("Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni") prevede che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui **periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014**, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere "in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015", informando tempestivamente la Commissione europea.

#### **Le proposte di modifica alla direttiva n. 2011/16/UE**

In data 12 giugno 2013, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, di cui alla direttiva 2011/16/UE, al fine di intensificare la lotta all'evasione fiscale (Commissione europea, "Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation", 12 giugno 2013).

Le principali modifiche proposte dalla Commissione europea riguardano:

- il **paragrafo 3** dell'art. 8 della direttiva il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo". La Commissione europea ha proposto di **rimuovere il riferimento a tale "soglia minima"**;
- l'introduzione, nell'art. 8 della direttiva, del **paragrafo 3(a)** il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni, relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento alle seguenti categorie di reddito: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti;
- il **paragrafo 5** dell'art. 8 della direttiva, il quale prevede che, **entro il 1° luglio 2017**, la Commissione europea deve presentare una relazione avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri attraverso l'analisi dei costi, dei vantaggi offerti dallo scambio automatico di informazioni e degli aspetti operativi ad esso collegati. La proposta di modifica della direttiva prevede che eventuali proposte della Commissione europea possono avere ad oggetto non solo le categorie di reddito indicate nel paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (vale a dire redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) ma anche le nuove categorie di reddito identificate con la proposta di modifica della direttiva in commento.

Inoltre, il **paragrafo 5(a)** dell'art. 8 della direttiva contempla la possibilità di rafforzare il funzionamento dello scambio automatico di informazioni prevedendo che l'autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2017 "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1 dell'art.

8". La proposta di modifica della direttiva prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni automatico debba riguardare tutte le categorie di reddito previste dal paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (e non solo le categorie originariamente previste).

La proposta di modifica della direttiva sancisce la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l'elenco delle categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le royalties.

La proposta di modifica della direttiva prevede infine l'adozione e pubblicazione da parte degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2014, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle norme della direttiva a partire dal 1° gennaio 2015.

Con riferimento alla proposta di modifica della direttiva, Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, Customs, Anti-fraud, Audit and Statistics dell'Unione europea, ha dichiarato che "(c)on la proposta odierna gli Stati membri disporranno di uno strumento più efficace per accertare e riscuotere le imposte loro dovute, mentre l'Unione sarà in una migliore posizione per promuovere a livello mondiale norme più rigorose di buona governance in materia fiscale. Sarà un'altra arma potente nel nostro arsenale per contrastare con forza l'evasione fiscale".

Sullo stesso argomento:

- "[Scambio automatico di informazioni esteso a tutti i redditi finanziari](#)", il Quotidiano IPSOA del 13 giugno 2013.

*Copyright © - Riproduzione riservata*